TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 4

Delitti politici

1. L'estradizione non e' concessa per i delitti politici e quelli commessi per prepararli o aventi comunque connessione con tali delitti.

2. Agli effetti del comma precedente, non sono considerati come delitti politici i delitti seguenti, compreso il tentativo:

a) i delitti dolosi contro la vita;

b) le lesioni dolose che mettono in pericolo la vita o cagionano un grave danno all'integrita' od alla sanita' della persona offesa;

c) il delitti che mettono in grave pericolo la collettivita'.

3. L'apprezzamento sul carattere politico del delitto e' riservato esclusivamente alle Autorita' della Parte richiesta.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-4-delitti-politici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it